



## Glossari dal Parlamenti

---

Scheda informativa Garanzia delle costituzioni cantonali

## **Glossario del Parlamento**

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: [Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch](mailto:Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch)

## **Impressum**

Stato 21.03.2025

### **Editore**

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento  
3003 Berna  
[parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch](mailto:parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch)  
[www.parl.ch/it](http://www.parl.ch/it)

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



## **Indice**

In breve.....	2
Cenni storici.....	3
Basi legali.....	6
Ulteriori informazioni.....	7



Scheda informativa

## **GARANZIA DELLE COSTITUZIONI CANTONALI**

*Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale: in tal modo la Confederazione certifica che le costituzioni dei Cantoni sono conformi al diritto federale. È considerato diritto federale anche il diritto internazionale vincolante per la Svizzera.*

*La competenza di conferire tale garanzia spetta all'Assemblea federale.*

### **I. LA GARANZIA FEDERALE**

L'Assemblea federale esamina unicamente il contenuto della norma costituzionale, e non le modalità della sua adozione; quest'ultimo esame spetta al Tribunale federale.<sup>1</sup>

La garanzia è negata solo se una norma costituzionale cantonale non può in alcun modo essere interpretata conformemente al diritto federale. La garanzia può anche essere negata solo parzialmente, ossia soltanto per alcuni articoli della Costituzione. È possibile anche conferire una garanzia con riserva.<sup>2</sup>

La garanzia non ha effetto costitutivo: una modifica di una costituzione cantonale può quindi entrare in vigore prima che sia conferita la garanzia federale. Se la garanzia non è concessa, la disposizione decade ex tunc (a partire cioè da quando è stata emanata).<sup>3</sup>

### **II. PROCEDURA**

I Cantoni hanno l'obbligo di chiedere alla Confederazione di conferire la garanzia alle loro costituzioni e a ogni loro modifica.<sup>4</sup>

In caso di revisione parziale di più costituzioni cantonali, di norma l'Assemblea federale le tratta insieme ed emana un solo decreto federale. Il medesimo principio si applica se un Cantone rivede parzialmente la propria costituzione più volte.

Le Camere hanno l'obbligo di entrare in materia. In caso di disaccordo, la seconda decisione di reiezione da parte di un Consiglio è definitiva.

L'Assemblea federale decide nella forma di un decreto federale semplice non sottostante a referendum. La decisione concernente la garanzia federale non può essere impugnata davanti al Tribunale federale.

---

<sup>1</sup> Boll. Uff. 1997 S 228, Boll. Uff. 1997 N 1010.

<sup>2</sup> PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Berna: Stämpfli 2011, pag. 260 segg.

<sup>3</sup> Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, in particolare 205.

<sup>4</sup> Ibid.



## Cenni storici

L'Assemblea federale ha finora negato la garanzia federale a cinque disposizioni costituzionali cantonali. In un caso essa è tornata sulla propria decisione 12 anni più tardi. In quattro casi entrambe le Camere hanno negato la garanzia, mentre in un caso i due Consigli non si sono trovati d'accordo e la seconda decisione negativa di una Camera si è rivelata decisiva.

La garanzia federale è stata negata nei casi seguenti:<sup>5</sup>

- il 10 marzo 1948 l'Assemblea federale rifiutò di concedere la garanzia federale alle disposizioni costituzionali adottate dai Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna volte a preparare la loro riunificazione, ritenendo che fossero violate le norme sull'esistenza e il territorio dei Cantoni (RU 1948 181). Nel 1960 l'Assemblea federale è tuttavia ritornata sulla propria decisione (FF 1959 1158, FF 1960 944);
- il 4 marzo 1958 le Camere rifiutarono di concedere la garanzia a una disposizione costituzionale del Cantone di Vaud, ritenendo fosse violato il principio dell'uguaglianza giuridica; la disposizione prevedeva che i Comuni vodesi potessero alienare fondi in vista della creazione di piazze di tiro soltanto previo consenso dei consigli comunali dei Comuni confinanti con il territorio sul quale la creazione della piazza di tiro era prevista (Boll. uff. 1957 S 238; Boll. uff. 1958 N 43; FF 1958 291);
- il 28 settembre 1977 le Camere rifiutarono di concedere la garanzia a una disposizione costituzionale del Cantone del Giura per violazione delle norme sull'esistenza e il territorio dei Cantoni e per incompatibilità con la «fedeltà confederale»; la disposizione cantonale prevedeva che il Cantone del Giura potesse accogliere qualsiasi parte del territorio giurassiano direttamente interessata dallo scrutinio del 23 giugno 1974 se tale parte si fosse separata dal Cantone a cui apparteneva, nel rispetto del diritto federale e del diritto del Cantone interessato (FF 1977 II 261; FF 1977 III 266);
- il 15 marzo 2007 l'Assemblea federale ha rifiutato di concedere la garanzia a una disposizione costituzionale del Cantone di Ginevra per violazione del principio della parità di trattamento e della libertà di religione; tale disposizione prevedeva l'accesso alla Corte dei conti esclusivamente alle persone laiche, che godono dei diritti civili e che hanno compiuto 27 anni (06.084 Costituzione del Cantone di Ginevra. Garanzia);
- il 13 marzo 2013 il Consiglio nazionale si è opposto a due riprese al conferimento della garanzia federale a una disposizione costituzionale del Cantone di Svitto; tale disposizione prevedeva che ogni Comune costituisse un circondario elettorale – ed avesse quindi diritto ad almeno un seggio in Gran Consiglio – e che all'interno dei circondari elettorali i seggi fossero ripartiti secondo il sistema proporzionale (12.070 Costituzione del Cantone di Svitto. Garanzia).

---

<sup>5</sup> ANDREAS AUER, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Berna: Stämpfli, 2016, pag. 240 seg.; art. 51 N 23, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo: Orell Füssli, 2007, pag. 567.



## STATISTICHE

<b>Numero dei decreti federali con cui è stata conferita la garanzia federale a revisioni parziali di costituzioni cantonali</b>					
	<b>48<sup>a</sup> Leg.</b>	<b>49<sup>a</sup> Leg.</b>	<b>50<sup>a</sup> Leg.</b>	<b>51<sup>a</sup> Leg.</b>	<b>52<sup>a</sup> Leg.</b>
Argovia	5	4	1	2	1
Appenzello Interno	2	3	3	2	
Appenzello Esterno	1	1	0	0	1
Berna	3	2	0	2	3
Basilea Campagna	2	5	6	1	1
Basilea Città	0	1	4	0	1
Friburgo	1	0	1	0	1
Ginevra	7	3	3	4	2
Giura	3	2	1	0	2
Glarona	4	1	1	3	
Grigioni	2	3	1	2	
Lucerna	0	0	1	0	
Neuchâtel	2	2	1	3	
Nidvaldo	1	0	0	0	1
Obvaldo	2	0	1	0	
San Gallo	2	0	0	0	
Sciaffusa	3	0	0	1	
Soletta	1	4	1	1	
Svitto	1	0	2	0	
Turgovia	2	2	1	1	
Ticino	0	1	3	4	
Uri	2	3	2	2	
Vaud	2	4	0	1	1
Vallese	2	0	1	3	
Zugo	2	2	1	0	
Zurigo	1	1	1	3	1



**Numero di decreti federali con cui è stata conferita la garanzia federale a una nuova costituzione cantonale**

	<b>48<sup>a</sup> Leg.</b>	<b>49<sup>a</sup> Leg.</b>	<b>50<sup>a</sup> Leg.</b>	<b>51<sup>a</sup> Leg.</b>	<b>52<sup>a</sup> Leg.</b>
Ginevra		1			
Lucerna	1				
Svitto		1			



### **Basi legali**

- Articolo 51 della Costituzione federale
- Articolo 172 capoverso 2 della Costituzione federale
- Articolo 72 capoverso 2 della legge sul Parlamento
- Articolo 74 capoverso 3 della legge sul Parlamento
- Articolo 95 lettera d della legge sul Parlamento



## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

### **Per informazioni sulla procedura di conferimento della garanzia federale alle Costituzioni cantionali:**

Cfr. commento relativo all'articolo 51 della Costituzione federale

### **Esempi di decreti che accordano la garanzia federale:**

Nell'elenco degli atti emanati dall'Assemblea federale, nella colonna «Hilfsfilter» (colonna J) selezionare «Kanton-sverfassungen» e successivamente nella colonna F inserire il Cantone nel campo di ricerca.

- [Elenco degli atti emanati nel 48°, 49°, 50°, 51° e 52° periodo di legislatura \(XLSX\)](#)